



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 12 del 13-01-2026

ORIGINALE

Oggetto: Ripristino dello stato dei luoghi con rimozione dell'occupazione abusiva di suolo pubblico in via Dalmazia, n. 21/A, a carico della Società ROKA s.a.s. di Pietro Santalucia & C., con sede ad Arielli, in località Carloni, n. 30, ai sensi dell'art.3 della Legge n.94/2009.

IL SINDACO

PREMESSO che la società ROKA sas, di Pietro Santalucia & C. è titolare dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, all'insegna "BAR-ROKA", nel locale in Via Dalmazia, n. 21/A;

VISTO CHE:

- con atto notificato dai messi comunali alla Società interessata, a mezzo Pec in data 22.10.2025, prot. n. 61042 si disponeva per persistente morosità, *"ai sensi e per gli effetti degli artt. 16, comma 2, lett. c) e 17 del vigente Regolamento de hors"*, la revoca della concessione prot. 22172 del 13.04.2017 per l'occupazione del suolo pubblico di complessivi mq. 34,90, di cui mq. 16,00 in via Dalmazia e mq. 18,90 in via Gorizia, rilasciata alla Società ROKA sas di Pietro Santalucia & C, titolare del pubblico esercizio all'insegna "BAR ROKA", *con l'obbligo della rimozione entro gg. 5 (cinque), a proprie cure e spese, di tutti gli elementi d'arredo ivi posizionati e la riconsegna del suolo pubblico in pristino stato"*;
- l'atto di revoca veniva trasmesso anche al comando di Polizia Locale per gli accertamenti di competenza volti alla verifica del ripristino spontaneo dello stato dei luoghi;
- con nota informativa prot. n. 71180 del 03.12.2025, il Comandante della P.L. trasmetteva l'esito degli accertamenti, segnalando che il titolare non ha provveduto alla rimozione degli elementi d'arredo relativi ai due de hors, come riportato nel verbale n. 2250004/2025, redatto per violazione dell'art. 20, commi 1 e 4 del Codice della strada, poiché veniva occupata un'area di suolo pubblico di complessivi mq. 34,90, anche a seguito della revoca della concessione prot. n. 22172/2017, notificata alla stessa Società in data 22.10.2025;

RILEVATO che, con il suddetto verbale, la violazione è stata punita con la sanzione amministrativa pecuniaria e con la sanzione accessoria dell'obbligo di rimozione delle opere abusive da parte del trasgressore (ripristino dei luoghi);

CONSIDERATO che, nel caso specifico, ricorre la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009, che stabilisce che nei casi di accertamento dell'illecito di indebita occupazione del suolo pubblico, di cui all'art. 633 del C.P. e dell'art. 20 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. (codice della strada), il Sindaco, per le strade urbane, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni;



RITENUTO, pertanto, di ordinare alla Società "Roka s.a.s." di Pietro Santalucia & C. l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, a proprie spese;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
l'art. 20 del D. Lgs. n.285/1992;
l'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009;
l'art. 633 del C.P.;
lo Statuto del Comune;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, al Sig. Pietro Santalucia, in qualità legale rappresentante della Società **ROKA sas di Pietro Santalucia & C.**, con sede ad Arielli (CH) Loc. Carloni, n. 30, titolare dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sita in via Dalmazia 21/A, all'insegna "BAR ROKA", l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, a sua cura e spese, con rimozione di tutti gli elementi costituenti i dehors in via Dalmazia e in via Gorizia, di cui al processo verbale n. 2250004/2025, elevato dagli operatori della Polizia Locale di questo Comune , entro il termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla notifica della presente ordinanza;

ORDINA altresì

ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009 n. 94, la chiusura dell'esercizio per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sito in via Dalmazia n. 21/A, all'insegna "BAR ROKA", per giorni 5 (cinque) a decorrere dal 19.01.2026 e, comunque, fino al pieno adempimento dell'ordine di rimozione con il ripristino dello stato dei luoghi e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia;

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento al Sig. Pietro Santalucia, in qualità legale rappresentante della Società ROKA sas di Pietro Santalucia & C. a mezzo Pec, all'indirizzo: barokasas@pec.it;
- l'invio del presente provvedimento alle Forze dell'Ordine e al Comando di Polizia Locale, per la verifica dell'esecuzione del presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n.104 e ss.mm.ii ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi della legge 24 novembre 1971, n. 1199 e ss. mm. ii., entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del medesimo.

*Ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000,
sul presente provvedimento si rende parere
favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.*

La Dirigente del Settore Affari Generali
e Attività Produttive
Dott.ssa Gabriella Calabrese



IL SINDACO
Avv. Filippo Paolini



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

Ordinanze del Sindaco
SETTORE AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

COPIA DELL'ORDINANZA N. 12 del 13-01-2026

Oggetto: Ripristino dello stato dei luoghi con rimozione dell'occupazione abusiva di suolo pubblico in via Dalmazia, n. 21/A, a carico della Società ROKA s.a.s. di Pietro Santalucia & C., con sede ad Arielli, in località Carloni, n. 30, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 94/2009.

IL SINDACO

PREMESSO che la società ROKA sas, di Pietro Santalucia & C. è titolare dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, all'insegna "BAR-ROKA", nel locale in Via Dalmazia, n. 21/A;

VISTO CHE:

- con atto notificato dai messi comunali alla Società interessata, a mezzo Pec in data 22.10.2025, prot. n. 61042 si disponeva per persistente morosità, *"ai sensi e per gli effetti degli artt. 16, comma 2, lett. c) e 17 del vigente Regolamento de hors"*, la revoca della concessione prot. 22172 del 13.04.2017 per l'occupazione del suolo pubblico di complessivi mq. 34,90, di cui mq. 16,00 in via Dalmazia e mq. 18,90 in via Gorizia, rilasciata alla Società ROKA sas di Pietro Santalucia & C, titolare del pubblico esercizio all'insegna "BAR ROKA", *con l'obbligo della rimozione entro gg. 5 (cinque), a proprie cure e spese, di tutti gli elementi d'arredo ivi posizionati e la riconsegna del suolo pubblico in pristino stato"*;
- l'atto di revoca veniva trasmesso anche al comando di Polizia Locale per gli accertamenti di competenza volti alla verifica del ripristino spontaneo dello stato dei luoghi;
- con nota informativa prot. n. 71180 del 03.12.2025, il Comandante della P.L. trasmetteva l'esito degli accertamenti, segnalando che il titolare non ha provveduto alla rimozione degli elementi d'arredo relativi ai due de hors, come riportato nel verbale n. 2250004/2025, redatto per violazione dell'art. 20, commi 1 e 4 del Codice della strada, poiché veniva occupata un'area di suolo pubblico di complessivi mq. 34,90, anche a seguito della revoca della concessione prot. n. 22172/2017, notificata alla stessa Società in data 22.10.2025;

RILEVATO che, con il suddetto verbale, la violazione è stata punita con la sanzione amministrativa pecuniaria e con la sanzione accessoria dell'obbligo di rimozione delle opere abusive da parte del trasgressore (ripristino dei luoghi);

CONSIDERATO che, nel caso specifico, ricorre la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009, che stabilisce che nei casi di accertamento dell'illecito di indebita occupazione del suolo pubblico, di cui all'art. 633 del C.P. e dell'art. 20 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. (codice della strada), il Sindaco, per le strade urbane, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni;

RITENUTO, pertanto, di ordinare alla Società “Roka s.a.s.” di Pietro Santalucia & C. l’immediata rimozione dell’occupazione abusiva del suolo pubblico e l’immediato ripristino dello stato dei luoghi, a proprie spese;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
l’art. 20 del D. Lgs. n.285/1992;
l’art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009;
l’art. 633 del C.P.;
lo Statuto del Comune;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, al Sig. Pietro Santalucia, in qualità legale rappresentante della **Società ROKA sas di Pietro Santalucia & C.**, con sede ad Arielli (CH) Loc. Carloni, n. 30, titolare dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sita in via Dalmazia 21/A, all’insegna “BAR ROKA”, **l’immediato ripristino dello stato dei luoghi**, a sua cura e spese, con rimozione di tutti gli elementi costituenti i deors in **via Dalmazia** e in **via Gorizia**, di cui al processo verbale n. 2250004/2025, elevato dagli operatori della Polizia Locale di questo Comune , **entro il termine perentorio di giorni 5 (cinque)** dalla notifica della presente ordinanza;

ORDINA altresì

ai sensi dell’art. 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009 n. 94, **la chiusura dell’esercizio** per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sito in via Dalmazia n. 21/A, all’insegna “BAR ROKA”, per **giorni 5 (cinque) a decorrere dal 19.01.2026** e, comunque, fino al pieno adempimento dell’ordine di rimozione con il ripristino dello stato dei luoghi e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia;

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento al Sig. Pietro Santalucia, in qualità legale rappresentante della Società ROKA sas di Pietro Santalucia & C. a mezzo Pec, all’indirizzo: rokasas@pec.it;
- l’invio del presente provvedimento alle Forze dell’Ordine e al Comando di Polizia Locale, per la verifica dell’esecuzione del presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n.104 e ss.mm.ii ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi della legge 24 novembre 1971, n. 1199 e ss. mm. ii., entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del medesimo.

*Ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000,
sul presente provvedimento si rende parere
favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.*

La Dirigente del Settore Affari Generali
e Attività Produttive
Dott.ssa Gabriella Calabrese

IL SINDACO
Avv. Filippo Paolini

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to AVV. PAOLINI FILIPPO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVV. PAOLINI FILIPPO